

Cramesteter c. Italia - Prima sezione - sentenza del 6 giugno 2024 (ricorso n. 19358/17)

Libertà personale - Divieto di detenzione senza base legale - Trattenimento di soggetto non imputabile, dichiarato socialmente pericoloso e destinatario di misura di sicurezza, prima in un OPG e poi in una REMS, oltre il tempo consentito da legge entrata in vigore dopo la pronuncia definitiva che irroga la misura di sicurezza - Violazione dell'art. 5, comma 1, CEDU – Sussiste.

Libertà personale - Divieto di detenzione senza base legale - Trattenimento illegittimo prima in un OPG e poi in una REMS – Diniego della giusta riparazione - Violazione dell'art. 5, comma 5, CEDU – Sussiste.

Viola il divieto di detenzione senza base legale (art. 5, comma 1, CEDU) il trattenimento di soggetto non imputabile, dichiarato socialmente pericoloso e destinatario di misura di sicurezza, prima in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e poi una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza (REMS), laddove ecceda i limiti temporali previsti da una legge, ancorché questa entri in vigore dopo la pronuncia che ha disposto la misura di sicurezza.

Viola il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione (art. 5, comma 5, CEDU), la mancata riparazione per il caso di detenzione illegittima, dovuta al trattenimento di soggetto non imputabile, prima in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e poi una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza (REMS).

Fatto. Fabio Cramesteter (classe 1970) era stato condannato dal tribunale di Firenze per i reati di detenzione illegale di armi e ricettazione. In appello (sentenza del 20 ottobre 2004), gli era stata riconosciuta l'infermità mentale: giudicato socialmente pericoloso, alla reclusione era stata, quindi, sostituita la misura di sicurezza presso un OPG per la durata iniziale di 2 anni.

Risulta che egli fu internato nell'OPG di Reggio Emilia a far data dal 21 marzo 2007. La misura di sicurezza fu prorogata nel prosieguo diverse volte e, a una data imprecisata, egli fu trasferito all'OPG di Montelupo Fiorentino.

Senonché, nel marzo 2014 intervenne il decreto-legge n. 52 del 2014, ai sensi del quale gli OPG dovevano essere chiusi entro il 31 marzo 2015 e sostituiti dalle c.d. REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)¹. Nella legge di conversione fu, peraltro, stabilito che le misure di sicurezza che comportavano la restrizione della libertà personale potevano avere durata massima uguale al massimo editto previsto per il reato commesso.

Il 5 maggio 2016, il Cramesteter fu trasferito nella REMS di Reggio Emilia. Ma pochi giorni dopo, la procura della Repubblica informò il giudice di sorveglianza che il ricorrente era stato associato a un OPG nel 2007: erano quindi passati 9, più della pena massima complessiva prevista per i reati che egli aveva commesso (sia pure da non imputabile). Viceversa, il giudice di sorveglianza di Pisa stabilì che Cramesteter era stato ritenuto autore dei reati in via definitiva ben prima che entrasse in vigore il decreto-legge n. 52 del 2014. Per questo, essa non poteva ritenersi applicabile al suo caso (in sostanza, la nuova disciplina non poteva dirsi retroattiva).

Dopo alterne vicende, nell'ottobre 2016 il ricorrente fu liberato per ordine del tribunale di sorveglianza di Firenze, a opinione del quale, invece, il principio di parità di trattamento dei detenuti presso le REMS doveva indurre a concludere che il decreto-legge n. 52 fosse retroattivo.

Il Cramesteter allora fece istanza per ottenere l'indennizzo per ingiusta detenzione ma la corte d'appello di Firenze la rigettò a motivo che - sì - la fattispecie dell'ingiusta detenzione poteva astrattamente concernere le misure di sicurezza ma non in questo caso, giacché l'ingiustizia del

¹ Per ragguagli sul decreto-legge n. 52 del 2014, v. il [dossier](#) del Servizio Studi della Camera sull'a.C. 2325 – XVII legislatura. Per un'ampia ricognizione sull'istituto delle REMS, v. anche la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2022 (in *Cassazione penale* 2022, pag. 1853), su cui si rimanda alla [Rassegna costituzionale del medesimo Servizio Studi della Camera, n. 1 del 2022](#) (gennaio-marzo 2022 – XVIII legislatura). Sul tema, in generale, del disagio psichico e detenzione, v. anche D. PICCIONE, *Il pensiero lungo (Franco Basaglia e la Costituzione)*, Alphabeta, Merano 2013.

trattenimento non derivava da un errato accertamento dei fatti ma dal cambio di normativa; la Corte di cassazione, cui Cramesteter fece ricorso, ritenne - ancor più radicalmente - inapplicabile l'art. 314 c.p.p. alle misure di sicurezza già definitive.

Il Cramesteter adì pertanto la Corte di Strasburgo per sentire condannare l'Italia per la violazione degli art. 5 CEDU, sotto il profilo sia dell'illegittimità della detenzione (comma 1) sia del diniego della riparazione (comma 5).

Diritto. La Prima sezione - in composizione plenaria - accerta la violazione di entrambi i parametri. Quanto al periodo di trattenimento del ricorrente successivo al [28 febbraio 2015](#) (cioè lo scadere del tempo equivalente alla pena massima che gli sarebbe stata inflitta ove fosse stato imputabile), la Corte EDU constata che nessuno può dubitare della relativa carenza di base giuridica (i giudici interni lo hanno riconosciuto per primi) (v. n. 55 della sentenza).

Circa invece il tema di cui all'art. 5, comma 5, CEDU, la Corte rigetta l'argomento della difesa italiana, per cui, mancando per definizione la possibilità di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione, il ricorrente avrebbe potuto - ma non ne ha avuto la diligenza - far valere la responsabilità civile dei magistrati. Essa invece constata che nella sua giurisprudenza l'applicabilità del comma 5 dell'art. 5 è sostanzialmente automatica in caso di accertamento della violazione dei commi precedenti del medesimo articolo (v. nn. 67-68).

Il ricorrente, quanto all'equa soddisfazione ex art. 41 CEDU, aveva chiesto 60 mila euro. La Corte gliene accorda 8 mila a titolo di danno morale. Nulla per le spese in quanto non comprovate nell'ammontare.

La pronuncia è divenuta definitiva il [6 settembre 2024](#).